



**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE
CENTRALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ CASSA DI COMPENSAZIONE E
GARANZIA S.P.A.**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "EMIR");

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) e successive modifiche e integrazioni; in particolare visti gli articoli:

- *4-quater*, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento EMIR, secondo quanto disposto dal medesimo articolo e dall'articolo *69-bis* del Testo Unico della Finanza;
- *69-bis*, comma primo, che dispone che la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento EMIR;
- *69-bis*, comma terzo, che dispone che la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

VISTA la domanda di autorizzazione ad operare in qualità di controparte centrale presentata da Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. (di seguito "CC&G") in data 13 settembre 2013 ai sensi dell'art. 14 dell'EMIR;

VISTA l'integrazione alla documentazione allegata alla suddetta domanda, presentata da CC&G in data 25 novembre 2013 e la dichiarazione di completezza documentale effettuata dalla Banca d'Italia il 28 novembre 2013;

PREMESSO CHE:

- o CC&G ha chiesto di essere autorizzata a prestare servizi di controparte centrale sulle seguenti categorie di strumenti finanziari:
 - azioni;
 - obbligazioni;
 - derivati su azioni;
 - derivati sull'energia;
 - derivati su merci di natura agricola;nonché a prestare servizi di compensazione e garanzia su pronti contro termine aventi ad oggetto titoli obbligazionari e sui depositi in euro negoziati sul New MIC;
- o il 24 dicembre 2013 la Banca d'Italia ha istituito, ai sensi dell'art. 18 dell'EMIR, il collegio di supervisione su CC&G;



- il 28 marzo 2014, ai sensi dell'art. 19 dell'EMIR, la Banca d'Italia ha trasmesso al collegio di supervisione un rapporto di valutazione sui rischi derivanti per CC&G dalla prestazione di servizi di controparte centrale, predisposto in collaborazione con la Consob, accertando la piena conformità con i requisiti previsti dall'EMIR;
- il 28 aprile 2014 il collegio di supervisione su CC&G ha espresso parere unanime circa il pieno rispetto da parte di CC&G dei requisiti previsti dall'EMIR per l'esercizio dell'attività di controparte centrale, in vista del rilascio alla medesima società dell'autorizzazione a operare in qualità di controparte centrale.

AUTORIZZA

1. CC&G a fornire servizi di compensazione e garanzia sui seguenti strumenti finanziari:
 - azioni;
 - obbligazioni;
 - derivati su azioni;
 - derivati sull'energia;
 - derivati su merci di natura agricola.
2. CC&G a fornire il servizio di compensazione e garanzia su pronti contro termine aventi ad oggetto titoli obbligazionari e sui depositi in euro negoziati sul New MIC.

Il Governatore

[firma 1]

Delibera 275/2014

|